

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: MISURE ORGANIZZATIVE STRAORDINARIE PER CONTENERE LA PANDEMIA DAL 02/11/20 AL 31/01/21

Con l'accluso decreto del 02/11/20, visto l'art. 27 ^(*) del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 (il cui testo è riportato in altra parte di questo notiziario) - pubblicato lo stesso giorno nella «Gazzetta Ufficiale» n. 269 e in vigore dal 29 ottobre scorso -, il presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna ha disposto quanto segue.

Tutte le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio per il periodo dal 2 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 passano in decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti non insista per la discussione con istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni prima della data fissata per la trattazione; nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procederà alla trattazione scritta con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria conclusionale e di giorni cinque prima dell'udienza per la memoria di replica.

^(*) **Art. 27 del decreto-legge n. 137/2020**

Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusive e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA

Oggetto: misure organizzative straordinarie e urgenti per il contenimento della emergenza epidemiologica da Covid 19 per il periodo 2 novembre 2020 31 gennaio 2021

Il presidente f.f. ,

visto l'art. 27 del d.l. n. 137/ 2020, osserva

ricorre il pericolo per l'incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario;

è stata disciplinata, in via d'urgenza, la possibilità di trattare le udienze pubbliche e le udienze in camera di consiglio con collegamento da remoto anche parziale;

in alternativa, il citato art. 27 prevede che le controversie già fissate passino in decisione sulla base degli atti depositati;

allo stato non può disporsi che le udienze pubbliche e in camera di consiglio si svolgano da remoto, in quanto le dotazioni informatiche della Giustizia Tributaria non lo consentono;

pertanto, ai sensi di quanto disposto dalla legge, tutte le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio per il periodo 2 novembre 2020 31 gennaio 2021 passeranno in decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti non insista per la discussione con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni prima della data fissata per la trattazione; nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto per il persistere della mancanza delle dotazioni informatiche,

si procederà alla trattazione scritta con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria conclusionale e di giorni cinque prima dell'udienza per la memoria di replica;

p.q.m.

dispone che tutte le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio per il periodo dal 2 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 passino in decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti non insista per la discussione con istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni prima della data fissata per la trattazione;

nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procederà alla trattazione scritta con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria conclusionale e di giorni cinque prima dell'udienza per la memoria di replica;

manda alla Segreteria per la comunicazione del presente decreto ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ai giudici e al personale amministrativo di codesta Commissione; al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; agli Uffici impositori della Regione; ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali; agli Ordini Professionali.

Bologna, 2 novembre 2020

Il presidente f.f.

Ornella D'Orazi

